



## **Titolo**

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti

## **Descrizione**

La disposizione di cui all'art. 42, comma 1, del CGS, coerentemente con la finalità che persegue - volta cioè a consentire che il soggetto colpito da sanzione disciplinare definitiva possa riacquistare la capacità perduta ed essere quindi reinserito a pieno titolo nelle attività che gli sono state precluse - prevede che la presentazione dell'istanza di riabilitazione sia subordinata alla sussistenza di un presupposto temporale, fissato in almeno un triennio decorrente dalla data in cui la sanzione è stata scontata o estinta per altra causa; ciò anche nell'intento di stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l'effettivo ravvedimento dell'interessato. Tale disposizione introduce, quindi, una vera e propria "*condizione di ammissibilità*", sicché l'inosservanza del suddetto termine triennale impedisce all'organo giudicante di esaminare la richiesta di riabilitazione per carenza di un requisito ineludibile fissato dalla norma codicistica.

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 44/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Toscano

## **Riferimenti normativi**

art. 42 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE DECISIONE N. 0044 CFA del 20 dicembre 2021 (sig. Andrea Mangiagli-Procura Federale)**